

—~GLOBALIZZAZIONE  
AZIENDALE—~



## GLOBALIZZAZIONE AZIENDALE

- ❖ Per globalizzazione si intende qualsiasi attività che avvicina le persone, le culture e le economie di Paesi diversi. In ambito aziendale, il termine “globalizzazione” fa riferimento a una serie di procedure attraverso le quali le aziende si connettono meglio con clienti e partner esteri.
- ❖ I vantaggi della globalizzazione per aziende e consumatori sono numerosi. L’impatto dell’interconnettività globale si è rivelato benefico per l’economia mondiale negli ultimi decenni e ha generato un aumento del prodotto interno lordo da 89,6 trilioni di dollari nel 2010 a 149 trilioni di dollari previsti per il 2021.
- ❖ La globalizzazione è avvenuta parallelamente alla maggior parte delle dirompenti conquiste del XX secolo, ad esempio i viaggi aerei internazionali e Internet. L’ascesa della globalizzazione significa anche che probabilmente non c’è mai stato un momento migliore per trasformare un’impresa in un’azienda globale.
- ❖ Le aziende che decidono di espandersi possono sfruttare moltissime opportunità, dall’accesso a un pool di talenti internazionale a un volume maggiore di informazioni che è possibile usare per posizionare un’azienda. Man mano che diventa più facile entrare in nuovi mercati, ci sono anche più nicchie di prodotti da sfruttare e nuovi clienti da conquistare.

—

Per una reale globalizzazione, è necessaria molta preparazione, e grazie alla rete di comprovati professionisti presenti in loco, possiamo assistervi nell'avvio una attività all'estero attraverso:

- ❖ la costituzione di società estere
- ❖ affitto di quote di società esistenti
- ❖ Contratti di rete
- ❖ Aperture sedi estere:
  - ❖ Istituzione Mero ufficio di rappresentanza
  - ❖ Costituzione di una società di diritto locale
  - ❖ Costituzione di una stabile organizzazione
- ❖ Costituzione di G.E.I.E.

Non trascurando:

- ❖ **Il monitoraggio fiscale**
- ❖ **Il mandato fiduciario senza intestazione**

## — COSTITUZIONE SOCIETA' ESTERE

- ❖ Redazione statuto e atto costitutivo
- ❖ Sede legale ed amministrativa
- ❖ Titolarità diretta o trust deed
- ❖ Segretario – director – codirector
- ❖ apertura Partiva IVA
- ❖ Assunzioni – buste paga
- ❖ apertura c/c
- ❖ adempimenti amministrativi e fiscali

## — Il monitoraggio fiscale

- ❖ Adempimento introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90.
- ❖ Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).
- ❖ Al fine di prevenire ed evitare situazioni illegali i Paesi aderenti alle UE adottano una normativa comune in termini di monitoraggio delle attività finanziarie estere.
- ❖ Al sussistere di alcune condizioni, obbliga loro al pagamento delle imposte patrimoniali:
  - ❖ IVIE (per gli immobili)
  - ❖ IVAFE (per le attività finanziarie)
  - ❖ IVCA (imposta sul valore dei contratti assicurativi)
- ❖ L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della legge n. 186 del 2014);

## — Mandato fiduciario senza intestazione

- ❖ Il mandato senza intestazione si differenzia dal classico mandato fiduciario - che prevede l'intestazione dei beni in capo alla società fiduciaria dei beni - in quanto l'intestazione dei beni in questo caso non subisce alcuna modifica ed essi restano intestati in capo al cliente. La società fiduciaria svolgerà pertanto esclusivamente le attività di sostituzione di imposta esonerando anche il cliente dall'inserimento dei beni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
- ❖ Sullo strumento in esame, l'Agenzia dell'Entrate ha fornito un primo orientamento con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 sempre nell'ambito delle attività oggetto di emersione (scudo fiscale) e, ancora successivamente, è tornata ad esprimersi fornendo ulteriori chiarimenti in merito allo schema operativo, con la Circolare n. 23/E dell'8 marzo 2012.
- ❖ Da un punto di vista operativo, il mandato ad amministrare senza intestazione consente ai contribuenti residenti in Italia di mantenere gli assets depositati all'estero così ovviando al rischio paese ed eventualmente predisponendo una struttura bancaria da utilizzare per un eventuale trasferimento della propria residenza all'estero. D'altro canto, e nella maggioranza dei casi, permette al contribuente di mantenere la riservatezza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto in forza della sostituzione di imposta la fiduciaria evita al contribuente, nella maggior parte dei casi, di far transitare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi derivanti dagli asset esteri.
- ❖ Il regime fiscale applicato dalla fiduciaria alle attività finanziarie, nell'ambito del mandato senza intestazione, è infatti quello del cd "regime amministrato" ex art. 6 D.Lgs 461/97. Tale regime consente alla fiduciaria, e in ultima istanza al cliente, la compensazione delle eventuali minusvalenze realizzate su talune relazioni bancarie con i capital gain realizzati su altre relazioni bancarie sempre amministrare fiduciariamente. Per quanto riguarda gli immobili e i relativi redditi, invece, la fiduciaria, dopo avere incassato su appositi conti dedicati gli eventuali proventi rivenienti da beni immobili, emette le certificazioni relative agli incassi ricevuti e le consegna al contribuente per l'inserimento nella propria dichiarazione dei redditi.
- ❖ In ultimo, sempre nell'ambito delle attività di amministrazione per conto dei propri clienti, la fiduciaria si occupa del pagamento dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) e dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) inserite dal Decreto Monti del 2012 (le imposte patrimoniali dovute rispettivamente sugli immobili esteri e sulle attività finanziarie detenute all'estero) nonché, per le polizze assicurative in amministrazione, del pagamento dell'IVCA (imposta sul valore dei contratti assicurativi).

## — AFFITTO QUOTE SOCIETA' ESTERE

- ❖ Nel caso di Affitto di una società virtuale, l'intento è quello di aiutare i piccoli imprenditori, liberi professionisti, freelance, ad eliminare tutta la parte burocratica
- ❖ Emetti fatture ovunque senza seccature e senza spese per la registrazione di una società, al costo di una commissione fissa, da pagare ogni volta che trasferisci fondi verso il tuo conto personale

— GLOBALIZZAZIONE  
AZIENDALE —

## — CONTRATTI DI RETE EUROPEI

Le reti di impresa sono un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi ed ha come obiettivo principale l'incremento della capacità innovativa e della competitività sul mercato.

La sinergia tra imprese in rete consente di:

- ❖ divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero
- ❖ ampliare l'offerta
- ❖ dividere i costi
- ❖ accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto
- ❖ godere di agevolazioni fiscali
- ❖ partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici
- ❖ impiegare il distacco del personale tra le imprese: l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete"

— GLOBALIZZAZIONE  
AZIENDALE —



## — APERTURA SEDE ESTERA

L'attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso impone all'imprenditore di allargare la propria area strategica d'affari oltre i confini nazionali. Misurarsi con la normativa e la burocrazia di un altro paese, oltre che con un nuovo mercato, comporta però notevoli difficoltà che possono scoraggiare anche la più forte delle motivazioni.

Generalmente l'imprenditore che desidera oltrepassare i confini nazionali ha di fronte a sé diverse opzioni, ognuna delle quali risponde ad esigenze strategiche specifiche, e ognuna delle quali comporta problematiche diverse.

Prendendo, ad esempio, in esame il caso di un imprenditore intenzionato, non solo ad entrare in un mercato straniero con i propri prodotti, ma a stabilire una propria presenza fisica oltreconfine, si può concentrare l'analisi sulle seguenti tre possibilità:

- ❖ Istituzione di un ufficio di rappresentanza;
- ❖ Costituzione di una società di diritto locale.
- ❖ Costituzione di una stabile organizzazione;

## — Istituzione di un ufficio di rappresentanza

L'ufficio di rappresentanza rappresenta la soluzione più veloce, semplice e meno costosa per stabilire una minima presenza oltreconfine. Non presenta criticità o problematiche particolari, né dal punto di vista normativo né dal punto di vista operativo; esso infatti non gode di autonomia giuridica, neanche dal punto di vista fiscale. Ciò significa che esso non è soggetto al pagamento di imposte nel Paese in cui viene stabilito. Perché una presenza in territorio straniero sia qualificabile come ufficio di rappresentanza, però, è bene ricordare che esso non può esercitare alcuna attività di tipo gestionale, industriale o commerciale; esso deve limitare la propria operatività all'ambito promozionale, informativo e, per l'appunto, di rappresentanza; esso potrà, ad esempio, mostrare i prodotti ai potenziali clienti, ma non potrà concludere contratti.

A tal proposito si è soliti dire che l'ufficio di rappresentanza può solo svolgere attività di natura ausiliaria e preparatoria rispetto all'attività svolta dalla casa madre.

Come si evince dalla breve disamina l'ufficio di rappresentanza costituisce il primo passo possibile per l'imprenditore che voglia stabilire oltreconfine una propria presenza per meglio promuovere le vendite dei propri prodotti e rappresentare la propria azienda all'estero, senza tuttavia trasferire parte dell'attività produttiva, amministrativa o commerciale, limitando così l'entità

dell'investimento ed evitando ulteriori obblighi tributari nel Paese in cui stabilisce l'ufficio di rappresentanza.

## — Costituzione di una società di diritto locale

La costituzione di una società di diritto locale rappresenta sicuramente la soluzione più radicale per l'imprenditore che desideri estendere i propri affari oltreconfine. La società di diritto locale, controllata dalla casa madre estera, ha ovviamente piena soggettività giuridica e tributaria nel Paese in cui viene costituita; essa cioè rappresenta un soggetto giuridico totalmente distinto dalla casa madre, ed in quanto tale pienamente soggetta alla normativa locale.

Ciò significa che prima di poter trasferire la ricchezza prodotta, sottoforma di dividendi alla controllante estera, dovrà assolvere pienamente a tutte le obbligazioni tributarie del Paese in cui è stabilita, compresa l'eventuale imposizione sui dividendi in uscita. Il dividendo trasferito all'estero, poi, scontrerà la tassazione secondo la normativa tributaria del Paese di destinazione, il quale potrà concedere un credito per le imposte pagate all'estero su tale dividendo.

Nella quantificazione degli aspetti fiscali relativi alla distribuzione di dividendi dalla società straniera alla madre italiana, si dovranno considerare, oltre alle norme interne dei due Paesi interessati, anche l'eventuale presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni

sottoscritte dai due Paesi e l'eventuale applicabilità della c.d. Direttiva Madre-Figlia, la quale trova applicazione per i rapporti tra paesi UE allo scopo di eliminare la doppia imposizione sui dividendi transazionali.

Come risulta evidente la costituzione di una società di diritto locale rappresenta il livello più avanzato e strutturato per stabilire la propria presenza oltreconfine e può essere la soluzione

ideale per l'imprenditore che ha già cominciato a conoscere e ad operare nel mercato estero, e che ha incrementato progressivamente la propria struttura e la propria presenza fino a necessitare di una vera e propria società in tutto e per tutto autonoma a presidio dell'attività nel Paese estero

## — Costituzione di una BRANCH

La stabile organizzazione viene definita dalla normativa tributaria italiana, derivata a sua volta dalla normativa convenzionale OCSE, come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello stato.

La stabile organizzazione, quindi, può essere costituita, ad esempio, da una sede direzionale, una succursale, o anche da uno stabilimento produttivo, situato in un Paese diverso dal Paese di residenza dell'impresa.

Da un punto di vista giuridico la stabile organizzazione non costituisce un soggetto autonomo dalla "casa madre"; a tal proposito si dice che la stabile organizzazione non ha personalità giuridica.

Da un punto di vista tributario, invece, la stabile organizzazione costituisce un vero e proprio soggetto passivo di imposta, del tutto autonomo dalla "casa madre", tenuto al pagamento delle imposte nel paese in cui è presente.

Ciò significa che un'impresa non residente che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato italiano per mezzo di una sede fissa di affari sarà tenuta al pagamento delle imposte per i redditi prodotti in Italia.

Analogamente, l'imprenditore italiano che stabilisce una sede fissa d'affari in territorio straniero per l'esercizio della sua attività dovrà innanzitutto verificare se la normativa del paese estero disciplina il concetto di stabile organizzazione ed in quale modo la assoggetta a tassazione.

Come precedentemente detto, la norma italiana ha ereditato il concetto di stabile organizzazione dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello OCSE), mantenendo, però, alcune importanti differenze; per questo motivo è sempre di fondamentale importanza, prima di costituire una stabile organizzazione, verificare eventuali differenze tra la normativa interna ed

estera e l'eventuale presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dai due Stati; in quest'ultimo caso, è bene ricordare, la norma convenzionale prevale sulle norme interne. Prendendo a riferimento la normativa italiana ed il Modello OCSE la stabile organizzazione presente in uno Stato è la condizione necessaria perché tale Stato possa tassare il reddito prodotto sul suo territorio da un'impresa non residente; ciò significa che nessuno Stato che abbia sottoscritto una Convenzione contro le doppi imposizioni (Modello OCSE) può tassare i redditi

prodotti sul proprio territorio da un'impresa non residente senza stabile organizzazione.

GLOBALIZZAZIONE  
AZIENDALE



## — GRUPPO EUROPEO INTERESSE ECONOMICO

- ❖ Il grande vantaggio del GEIE, con riferimento agli atti di compravendita di immobili, consiste nell'applicazione dell'imposta ipotecaria di trascrizione e dell'imposta catastale in misura fissa.
- ❖ Nel caso di acquisto di beni da un privato, pertanto il GEIE permette un importante risparmio in termini di imposta. Ovviamente tale risparmio viene vanificato nel caso di acquisto assoggettato a IVA.
- ❖ Il GEIE, rappresenta un'ottima soluzione, ove rivesta la funzione di trustee, in sede di istituzione di un trust, per il conferimento di beni immobili e/o registrati, poiché detti conferimenti sconterebbero una bassa imposta catastale, e imposta ipotecaria e imposta di registro,
- ❖ come intestatario di aziende e/o beni immobili soggetti allo stesso trattamento fiscale.

—

Per maggiori informazioni:  
[info@dmbusiness.eu](mailto:info@dmbusiness.eu)

— GLOBALIZZAZIONE  
AZIENDALE —



Powered by:



D & M BUSINESS  
ASSOCIATES LTD

— BUSINESS CONSULTING —